

**TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART 700 C.P.C. con istanza per la determinazione delle  
modalità di notifica ex art 151 c.p.c.**

**Per: Venezia Rossana**, nata a Palermo il 9.05.1974, ei residente a Ragusa nella Via G. Falcone n. 70, CF: VNZRSN74E49G273M, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente atto sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Salvatore Padua CF: PDASVT55E15H163L PEC: [salvatore.padua@avvragusa.legalmail.it](mailto:salvatore.padua@avvragusa.legalmail.it), e Katia Ricci, CF: RCCKTA75D46H163D, pec: [katia.ricci@avvragusa.legalmail.it](mailto:katia.ricci@avvragusa.legalmail.it), elett. dom. presso il di loro studio in questa via A. Maiorana n. 48,

**Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, CF: 801852505888, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nella Via Vecchia Ognina n.149, PEC: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del suo Dirigente pro tempore, nella sua sede in Palermo nella Via Fattori n. 60, CF:80018500829, PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it);

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Ragusa** in persona del suo Dirigente pro tempore, nella sua sede di Ragusa nella Via G. Bruno n. 2, CF: , PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it)

**e nei confronti di :**

**tutti i docenti** inseriti negli elenchi (bollettini) dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola secondaria a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, che vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente in assenza di "precedenze" e/o appartenenti ad una fase di mobilità successiva a quella della ricorrente ( potenziali resistenti).



**PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA  
SOSPENSIONE**

Di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti e/o province richiesti con precedenza rispetto a docenti vantanti punteggi inferiori a quello effettivamente spettante alla ricorrente, per la cui migliore intelligenza si premette

**IN FATTO**

La ricorrente, successivamente all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, conseguita nell'anno 2008 a seguito di *corso speciale abilitante* ex D.M. n. 85/05, veniva inserita nelle graduatorie ad esaurimento (*GAE*) ed ha svolto n. 12 anni di servizio cd. pre-ruolo nella provincia di Ragusa.

In data 30.11.2015, a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex L. n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c (cd. FASE C provenienti da Gae), veniva immessa in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria (con punteggio da Gae pari a 153), con assegnazione per l'anno scolastico 2015/16 alla sede provvisoria di Ragusa Istituto G.B. Vico.

In virtù dell'obbligo imposto dalla Legge n. 107/2015, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria, posto comune/lingua inglese ( doc.1), esprimendo n. 56 preferenze territoriali (n. 50 su "AMBITO" con il seguente ordine: SICILIA-LAZIO-TOSCANA-LIGURIA-TOSCANA e n. 6 su "PROVINCIA" con il seguente ordine: RG, SR, CT, ME, PA, RM ).

La ricorrente ha, infatti, indicato nell'ordine di preferenze la priorità per l'ambito della propria città di residenza (Sicilia – Ambito 0023 – RG); per poi indicare, come scelte successive, secondo un criterio di maggiore vicinanza alla città di residenza (Ragusa) gli ambiti ricompresi nelle altre Province Siciliane sopra indicate e,



successivamente, gli ambiti delle Regioni LAZIO- TOSCANA- LIGURIA, più facilmente raggiungibili per collegamenti aerei.

La stessa, tra l'altro, indicava ( allegato d. alla domanda) n. 11 anni in cui ha svolto servizio pre ruolo ( anche se, erroneamente, non è stato indicato un ulteriore anno 2003-2004) ( doc.2). Allegava, altresì, una dichiarazione di residenza a Ragusa del coniuge, ai fini del ricongiungimento, e i titoli culturali ( doc. 3 ).

Tuttavia, all'esito della domanda, la ricorrente si vedeva attribuire, in automatico dal sistema **un punteggio base** pari a 6 (doc.4), di cui n. 3 punti per 1 solo anno di servizio pre-ruolo svolto presso l'Ist. Comprensivo Statale G.B. Odierna nell'A.S. 2007-2008, senza che fossero presi in considerazione i restanti anni di servizio pre ruolo dalla stessa prestati nelle scuole paritarie/parificate, e n. 3 punti per i tre corsi di perfezionamento presso FOR. COM

Inoltre, veniva riconosciuto alla stessa un **punteggio aggiuntivo** di Punti 6 per il ricongiungimento al coniuge, da sempre residente a Ragusa (per come da autocertificazione allegata alla domanda), che tuttavia non è stato poi considerato in sede di graduatoria di mobilità, per come si dirà.

Successivamente, a dispetto di quanto espressamente richiesto nella domanda di mobilità, ove erano state indicate specifiche preferenze di ambito, con comunicazione del 13.08.2016, il Miur ([noreply@istruzione.it](mailto:noreply@istruzione.it)), informava la ricorrente che, per l'a.s. 2016/2017, la stessa aveva ottenuto il trasferimento presso: EMILIA ROMAGNA AMBITO 0013 ( doc.5) .

Con successiva comunicazione del 31.08.2016, le veniva assegnato per il triennio successivo, l'incarico presso l'ITSOS Carlo Emilio Gadda in Fornovo Taro (PRIS00800P) -- Ambito EMR0000013 ( doc.6).

Dall'1.09.2016 la ricorrente ha preso servizio presso la sede assegnata.

La procedura sopra descritta è palesemente illegittima, per i seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

- a) Mancata ed illegittima attribuzione del punteggio derivante dal servizio prestato presso istituti scolastici paritari (violazione legge n. 62/2000 e legge**



**n. 333/2001)**

Al termine della compilazione della domanda di mobilità, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio base pari a 6.0. Tale punteggio, assegnato in automatico dal sistema, tuttavia, non tiene conto di diversi anni di servizio dalla stessa prestati nelle indicate scuole **paritarie**.

In particolare, non le veniva riconosciuto, sebbene svolti secondo i requisiti richiesti, l'insegnamento presso l'Istituto paritario Dante di Ragusa, regolarmente certificato (doc.7) svolto nei seguenti anni scolastici:

- 1) A.S. 2003/2004 dal 07/11 al 22/09;
- 2) A.S. 2004/2005 dal 18/10 al 19/11, dall'8/11 al 31/08,
- 3) A.S. 2005/2006 dal 12/12 al 31/08;
- 4) A.S. 2006/2007 dall'8.11 al 18.11, dal 12/12 al 9/03, dal 12/3 all'8/04, dal 10/04 al 9/06;
- 5) A.S. 2008/2009 dal 13.10 al 17.09.09;
- 6) A.S. 2009/2010 dal 7/10 al 31/08;
- 7) A.S. 2010/2011 dal 20/09 al 31/08
- 8) A.S. 2011/2012 dal 17/10 al 31/08,
- 9) A.S. 2012/2013 dal 24/09 al 31/08;
- 10) A.S.2013/2014 dal 22/09 al 31/08 erroneamente indicato come svolto presso Ist. Comprensivo Verga di Comiso.
- 11) A.S. 2014 / 2015 dal 22.09 al 31.08.

Tale esclusione è stata determinata sulla base di quanto previsto nelle "Note Comuni alle Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria, ecc." allegate al CCNI sulla mobilità dei docenti dell'08.04.2016, secondo cui: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Tuttavia, tale disposizione contrattuale viola la normativa in materia, in particolare:

- contrasta in maniera chiara ed evidente con l'art. 2, comma 2, L. n. 333/2001 (di conversione del D.L. n. 255/2001), a norma del quale: "I servizi di insegnamento



prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; e pertanto, nei concorsi di merito del personale docente ed in quelli relativi all'inserimento nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento, è attribuito pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado;

- Contrasta con l'art. 1 della L. n. 62/2000 ("*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*"), che riconosce l'equiparazione (la parità), in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.

In tali condizioni, era dovuto il riconoscimento del punteggio per ogni anno di insegnamento che la ricorrente ha svolto presso l'Istituto Dante, Istituto Paritario dall'A.S. 2000/2001 giusta decreto Ass. Regione Siciliana per la parità scolastica n. 587/8 del 15.10.2001 ( doc.8).

Diversamente opinando si perverrebbe ad un'interpretazione senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della P.A. ( artt. 3 e 97 Cost), non essendoci motivo per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi resi nelle scuole statali e nelle scuole paritarie, aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche!

**Conseguentemente è palese la illegittimità dell'omissione, nel calcolo del punteggio e nell'assegnazione della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato**

Pertanto, la disposizione contrattuale di cui alle citate *Note Comuni* allegate al CCNI in cui è stato disposto che " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini delle ricostruzione di carriera " contrasta con le disposizioni di legge menzionate e come tale va disapplicata con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di vedersi attribuire n.33 punti (così come stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli) per gli anni di servizio prestati presso la scuola paritaria.

**2) Violazione delle norme della procedura di mobilità per errore nel**



### **calcolo del punteggio.**

Dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR (doc.9), l'istante ha potuto verificare che, nel punteggio considerato utile ai fini della procedura di mobilità, non è stato incluso il punteggio aggiuntivo {6 punti} previsto per il ricongiungimento al coniuge.

Di conseguenza la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità solo con il punteggio base.

Si evidenzia che nessuna norma prevista dal contratto collettivo sulla mobilità stabilisce che il punteggio di punti 6 possa - e debba- essere riconosciuto solo nel caso in cui venga assegnato l'ambito ricompreso nel Comune di residenza del coniuge.

Qualora fossero stati riconosciuti i predetti 6 punti, e gli ulteriori n. 33 per il servizio pre- ruolo la ricorrente avrebbe ricevuto l'assegnazione ad ambiti più favorevoli rispetto a quello assegnato, secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità, rispetto ad altri docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto alla ricorrente.

### **3) Omessa valutazione delle preferenze formulate dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda obbligatoria di mobilità.**

La procedura di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016 si appalesa come gravemente lesiva dei più elementari principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori. (artt. 1, 2, 4, 35, 36, 37 ss Cost.).

In primo luogo, risulta violato l'art.4 della Costituzione: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”*.

Tra le condizioni che permettono di rendere “effettivo” il diritto al lavoro sicuramente rientra anche la possibilità (nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio.

La normativa scolastica in materia di pubblico impiego, infatti, consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, di richiedere



dei trasferimenti sia professionali che territoriali. Tali movimenti, di varia natura, hanno luogo generalmente su domanda dei docenti interessati, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste, ed hanno effetto a partire dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).

Invece, la legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) hanno **imposto** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16 la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ed ottenere la titolarità su ambito territoriale. Si è introdotta, dunque, una speciale ipotesi di “**mobilità obbligatoria**” per tali docenti, costretti a presentare domanda, pena il trasferimento d'ufficio (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI). Con successiva O.M. n. 241/2016 (attuativa del CCNI) sono state poi fissate le regole operative, i termini e le modalità di attuazione delle suddette operazioni di mobilità.

Pertanto, non soltanto tale mobilità è stata imposta ma l'assegnazione è avvenuta senza tener conto delle preferenze, con lesione del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione di almeno una delle sedi indicate in domanda!

Infatti, il provvedimento di assegnazione di una sede (PARMA), così lontana dal proprio indirizzo di residenza e dal luogo di immissione in ruolo, risulta essere altamente penalizzante ed ingiusto per la docente, trattandosi di un ambito dalla stessa **mai richiesto** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare.

Il trasferimento a centinaia di km dal luogo di residenza della propria famiglia, lontano dagli affetti più cari, costituisce, inoltre, un ostacolo alla possibilità per la stessa di svolgere serenamente la propria attività lavorativa.

La necessità, poi, di trovare abitazione diversa rispetto a quella coniugale, di far fronte ai necessari trasferimenti aerei, di fatto azzerava il trattamento economico



ricevuto e l'indipendenza ad esso connesso!

Né v'è possibilità di trasferimento del coniuge che è dipendente della Banca Agricola Popolare di Ragusa ( doc.10), che non ha filiali a PARMA, il che rende la situazione attuale estremamente pesante e gravemente lesiva dei diritti della ricorrente.

Per tutti i suesposti motivi, sussiste, quindi, oltre il *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* poiché la durata di un giudizio ordinario di cognizione, esporrebbe la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.

I tempi di un ordinario giudizio di cognizione, impedirebbero alla ricorrente di vedersi riconosciuta per l'anno in corso l'assegnazione su una delle sedi scelte.

Il trasferimento, illegittimamente disposto alla luce delle censure sopra sollevate, comunicato solo in data 13.08.2016, ha comportato il repentino sconvolgimento delle abitudini familiari e incide negativamente sulla vita familiare, affettiva e relazionale della ricorrente.

L'impossibilità di un rientro frequente a Ragusa, ove si svolge la vita familiare, affettiva, sociale e lavorativa della stessa, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave ed irreparabile danno alla vita di relazione.

Grave pregiudizio, inoltre, la ricorrente subisce anche dal punto di vista economico: le notevoli spese per il trasferimento presso la nuova sede di servizio di Parma ( per viaggio, vitto e alloggio), escludono del tutto la possibilità di un' indipendenza economica.

Pacifica è sul punto la giurisprudenza che riconosce le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "*pregiudizi alla vita di familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*" ( ex multis Trib. Roma – sez. lavoro ordinanza del 26.01.2000, ordinanza del 20.01.2011, Trib. Agrigento – sez. Lavoro, ordinanza del 18.02.2001).

Il rimedio cautelare richiesto vale, altresì, a garantire la continuità delle prestazioni dell'insegnante, evitando disfunzioni e discontinuità che, se giunte ad anno scolastico



inoltrato, finirebbero non solo per alterare ulteriormente gli equilibri economici, psicofisici e professionali della docente in questione, ma anche per vulnerare, in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Si segnala che la giurisprudenza ha già accolto istanze ex art. 700 c.p.c. fondate sui medesimi presupposti esposti nel presente ricorso ( Tr. Napoli Ordinanza del 6.09.2016 giudizio n.R.G. 17451/2016- Tr. Di Caltagirone ordinanza dell'11.07.2016 giudizio n. 535/2016, Trib. Milano ordinanza del 20.07.2016 giudizio n. 6202/2016)

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato per i motivi suesposti la Sig.ra Venezia, ut sopra rappresentata

#### **CHIEDE ALL'ON. GIUDICE DEL LAVORO ADITO**

reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in via preliminare sospendere anche *inaudita altera parte* l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, in relazione al reale punteggio alla stessa spettante, come meglio specificato in narrativa, confermando, nelle more della verifica, la ricorrente presso la sede di nomina e di immissione in ruolo e/o comunque con utilizzazione della stessa presso la medesima provincia (Ragusa) (così come previsto per il personale in sovrannumero a seguito delle operazioni di mobilità, assegnato provvisoriamente alla sede di immissione in ruolo), con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base del corretto punteggio alla stessa spettante;

in subordine, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di immissione in ruolo, ordinare all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe prescelte nell'ordine indicato (SR, CT, ME, PA, RM).



In ogni caso, anche nel successivo merito, accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e diritto suesposti, il diritto della ricorrente di vedersi attribuire n. 33 punti (così come stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli) per gli anni di servizio prestati presso la scuola paritaria e non valutati dal competente Ufficio scolastico in sede di presentazione della domanda di mobilità; dire tenuta, conseguentemente, l'amministrazione convenuta all'inserimento di tale ulteriore punteggio, nonché n. 6 punti per ricongiungimento al coniuge, con l'attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio (anche aggiuntivo) di mobilità, secondo l'ordine delle preferenze espresse.

Annulare e/o disapplicare il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali della mobilità 2016/2017 e dunque, all'assegnazione della stessa su uno degli Ambiti e/o Province legittimamente richieste con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016.

Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione ai predetti illegittimi trasferimenti.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste a seguito delle difese avverse e salvo ogni altro diritto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, D.P.R. 30.05.2002 n.115, introdotto dal 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n.111, ai fini del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si produce: 1) domanda di mobilità; 2) allegato D; 3) pluridichiarazione (ricongiungimento + titoli); 4) Assegnazione punteggio mobilità, 5) notifica assegnazione nuova sede scolastica del 13.08.2016; 6) notifica assegnazione incarico del 31.08.2016; 7) Certificazioni Istituto Paritario Dante; 8)



Riconoscimento Regione Sicilia Istituto Paritario Dante; 9) bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado; 10) Certificazione lavorativa del coniuge.

Ragusa, 3.10.2016

Avv. Salvatore Padua

Avv. Katia Ricci



**Istanza ex art. 151c.p.c.**

Vista l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti nel piano di mobilità a livello nazionale e vista l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, atteso che i bollettini di trasferimento non contengono i dati di residenza, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda, all'uopo, il sito del MIUR- <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Ragusa, 3.10.2016

Avv. Salvatore Padua

Avv. Katia Ricci